

decreto rettorale

16/05/2019

Procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il conferimento di n. 8 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca presso l'Università luav di Venezia

Divisione Ricerca/Servizio Ricerca/BG

il rettore

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16;

visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati);

visto il D. lgs 9 gennaio 2008, n. 17 relativo alla procedura per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 "assegni di ricerca" e successive modifiche;

visto il decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, nel quale si determina che l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, è pari a 19.367,00 euro;

vista la nota ministeriale prot. n. 583 dell'8 aprile 2011, contenente il parere del MIUR in merito a quesiti ricevuti sulla nuova disciplina degli assegni di ricerca;

richiamato il codice etico dell'Università luav di Venezia emanato con decreto rettorale 28 luglio 2011 n. 749;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e sue successive modificazioni e integrazioni;

richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza luav 2019-2021 approvato dal consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2019;

richiamato lo statuto dell'Università luav di Venezia;

richiamato il codice di comportamento dell'Università luav di Venezia, emanato con decreto rettorale 5 dicembre 2014 n. 541;

richiamato il regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con decreto rettorale del 1 febbraio 2017 n. 27;

richiamate le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12 e 19 dicembre 2018, relative all'approvazione del Bilancio unico di ateneo di previsione autorizzatorio 2019, con particolare riguardo alle risorse stanziare per la ricerca;

richiamate le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente del 14 e 21 febbraio 2018, con le quali sono stati accantonati 100.000

Euro derivanti dai fondi di ricerca di ateneo 2018, *per la realizzazione di obiettivi strategici e scientifici del nuovo dipartimento unico, al fine di dotare la nuova struttura di congrue risorse per avviare una seria programmazione dei propri obiettivi scientifici;*

richiamata la delibera del consiglio di dipartimento dell'8 maggio 2019, relativa alla ripartizione dei fondi di ateneo per la ricerca 2019, con particolare riferimento allo stanziamento previsto per il conferimento di otto assegni di ricerca a favore di candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca, da reclutare con procedura di valutazione comparativa, prevedendo la presentazione di un progetto di ricerca da parte del candidato su tematiche generali di ricerca definite dal dipartimento e riportate **nell'allegato 1** al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

accertata la copertura finanziaria degli assegni per Euro 48.000 su fondi accantonati per la ricerca di ateneo 2018 e per il rimanente importo su fondi di ateneo per la ricerca 2019;

decreta

articolo 1 (Tipologia concorsuale)

1. È indetta una procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il conferimento di n. 8 (otto) assegni per la collaborazione ad attività di ricerca presso l'Università luav di Venezia – dipartimento di Culture del progetto;

2. Il conferimento degli assegni avviene tramite selezione delle proposte progettuali formulate dai candidati, da parte di una apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

3. Le proposte progettuali devono essere coerenti con uno dei temi sotto indicati e descritti **nell'allegato 1** di cui alle premesse del presente decreto:

a) tema 1: Venezia città contemporanea e le sue genealogie.

b) tema 2: Abitare/transitare.

c) tema 3: Nuovi paesaggi e dinamiche metropolitane.

4. La proposta progettuale di ciascun candidato **dovrà essere formulata utilizzando lo schema-tipo in allegato 3**, nel quale il candidato è tenuto a esplicitare, tra gli altri, i seguenti aspetti: tema di riferimento, titolo della proposta progettuale, obiettivi specifici e coerenza con gli obiettivi generali del tema scelto, stato dell'arte, abstract e descrizione del progetto di ricerca, metodologia di ricerca, bibliografia di riferimento, risultati attesi e modalità di divulgazione, programma di lavoro, competenze del candidato.

5. **La durata di ciascun assegno di ricerca è di 12 mesi** con decorrenza dal 1 settembre 2019. E' ammesso il rinnovo di un anno, subordinatamente all'accertamento della copertura finanziaria e alla positiva valutazione dell'attività di ricerca, così come previsto dagli articoli 12 e 16 del "Regolamento interno per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" e nei limiti stabiliti dall'articolo 22 della Legge 240/2010. A tal fine, entro la conclusione dei primi dieci mesi di attività, il titolare dell'assegno di ricerca è tenuto a presentare una relazione al docente responsabile della ricerca.

6. L'assegnista di ricerca è tenuto a svolgere la propria attività presso le sedi dell'Università luav di Venezia in modo continuativo, fatte salve eventuali trasferte per motivi legati alla ricerca che dovranno essere concordate preventivamente con il responsabile scientifico di cui al successivo articolo. Eventuali assenze sono disciplinate dall'articolo 14 del regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

articolo 2 (Responsabilità scientifica)

1. I responsabili scientifici di ciascun assegno saranno nominati con decreto del direttore di dipartimento, su proposta del direttore della sezione di coordinamento della ricerca, a conclusione della procedura selettiva.

2. Il docente responsabile delle attività dell'assegnista effettua valutazioni periodiche dei risultati progressivamente conseguiti, secondo le disposizioni dell'art. 12 del Regolamento di ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

articolo 3 (Requisiti di ammissione)

1. Possono partecipare alla selezione i cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini extracomunitari, in possesso di:

a) **titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di 5 anni alla data di scadenza del bando.**

b) curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.

2. Sono esclusi dalla selezione i candidati che appartengono al personale di ruolo delle università e degli altri enti citati all'art. 22 comma 1 della legge 240/2010 e che superano il limite di cui all'art. 22 comma 3 della legge 240/2010 modificato dalla L. 11/2015 e di seguito richiamato: "La durata complessiva [degli assegni di ricerca], compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a 6 anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale di relativo corso".

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione.

4. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti è disposta in qualsiasi momento, con motivato decreto da portare a conoscenza dell'interessato all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione.

Articolo 4 (Domanda di ammissione)

1. La domanda per l'assegno di ricerca, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università Iuav di Venezia, deve essere redatta in carta semplice, secondo il modello disponibile in **allegato 2**, scaricabile dalla sezione "materiali" della pagina web di ateneo dedicata agli assegni di ricerca (<http://www.iuav.it/Lavora-con/assegni-in/assegni/index.htm>).

2. La domanda deve essere debitamente firmata per esteso, a pena di esclusione dalla selezione, e deve pervenire all'Università Iuav di Venezia per il tramite del Servizio Archivio di Ateneo e Flussi Documentali (Servizio Protocollo) – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, **entro il 1 luglio 2019.**

La domanda può essere:

- consegnata direttamente al servizio Archivio di Ateneo e Flussi Documentali (servizio Protocollo) Santa Croce, 191, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- inviata mediante raccomandata allo stesso indirizzo;

- inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it.

3. Nel caso di domanda presentata via PEC, sia la domanda che i relativi allegati devono essere inviati in formati portabili statici non modificabili, che non possano contenere macroistruzioni o codici eseguibili. Si invita ad allegare al messaggio di posta elettronica certificata un unico file in formato PDF contenente la domanda, gli allegati e copia del documento valido di identità. Saranno, comunque, accettati file in formato .tiff, .xml, .jpg (in particolare per i documenti di identità). La trasmissione degli allegati alla domanda in formati diversi (es. .doc, .xls) non sarà ritenuta valida ai fini della selezione.

4. Nel caso di domanda (**allegato n. 2**), presentata in formato cartaceo al Servizio Archivio di Ateneo e Flussi Documentali, gli **allegati nn. 3 e 4** dovranno essere consegnati nei formati indicati al comma precedente, su apposito **supporto (chiavetta USB)**. **Non saranno accettati allegati in formato cartaceo.**

5. In tutti i casi si terrà conto esclusivamente della data di arrivo e non di quella di spedizione.

6. La domanda deve contenere, **a pena di esclusione dalla selezione**, il cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza e, per candidati italiani, codice fiscale. Inoltre il candidato deve indicare chiaramente:

- il diploma di dottore di ricerca posseduto, nonché la data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso;

- di avere l'idoneità fisica alla collaborazione;

- di essere/non essere titolare di altri assegni di ricerca o altri contratti per attività

d'insegnamento o di collaborazione alla didattica presso altre università o istituti di ricerca;

- di essere/non essere titolare di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni;
 - di non essere iscritto a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
 - il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le eventuali comunicazioni relative alle selezioni (ogni eventuale variazione del recapito dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio ricerca dell'Area ricerca, Sistema bibliotecario e documentale, via e-mail all'indirizzo ricerca@iuav.it oppure via PEC all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it).
3. L'Università Iuav di Venezia non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Università Iuav di Venezia, inoltre, non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato, oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla selezione, per cause non imputabili a colpa dell'Università Iuav di Venezia ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. I candidati disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità riguardo all'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

articolo 5 (Allegati alla domanda di ammissione)

1. Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) la proposta progettuale redatta secondo lo schema in **allegato 3**, pubblicato nella sezione "materiali" della pagina web di ateneo dedicata agli assegni di ricerca (<http://www.iuav.it/Lavora-con/assegni-in/assegni/index.htm>);
- b) curriculum vitae e studiorum, redatto secondo lo schema in **allegato 4**, datato e firmato dal candidato. Lo schema è nella sezione "materiali" della pagina web di ateneo dedicata agli assegni di ricerca (<http://www.iuav.it/Lavora-con/assegni-in/assegni/index.htm>);
- c) fotocopia di un documento di identità e, per i candidati italiani, del codice fiscale;
- d) fino ad un massimo di **5 (cinque) pubblicazioni in formato PDF**, archiviate su chiavetta USB in caso di presentazione della domanda non via PEC.

2. Il candidato può allegare al curriculum il proprio portfolio esclusivamente in formato digitale PDF.

3. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, i soggetti legittimati all'utilizzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono:

- i cittadini italiani e dell'Unione Europea, senza limitazioni;
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia, nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi in precedenza descritti, gli stati, fatti e qualità personali sono documentati mediante la produzione di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di cui il candidato è cittadino, corredati di traduzione in lingua italiana o inglese.

4. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi del D.P.R. 445/2000 idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della falsa dichiarazione, fermo restando quanto disposto dal codice penale e delle leggi speciali in materia.

5. L'Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento, il provvedimento di esclusione nei casi di carenza dei requisiti richiesti.

articolo 6 (Commissione giudicatrice)

1. L'Università Iuav di Venezia provvede ad effettuare la valutazione comparativa delle proposte progettuali avvalendosi di una apposita Commissione giudicatrice, designata ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.
2. Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice viene pubblicato nella pagina dedicata alla "Ricerca", sezione "lavora con noi", del sito di ateneo.
3. Gli atti di selezione sono sottoposti all'approvazione del dirigente dell'area Ricerca Sistema Bibliotecario e documentale.

articolo 7 (Svolgimento della selezione)

1. La selezione è diretta a valutare in modo comparativo le proposte progettuali presentate dai candidati per il conferimento dell'assegno di ricerca.
2. La selezione si svolge in due fasi: la prima dedicata alla preselezione delle proposte progettuali e dei curricula dei candidati da ammettere alla seconda fase, la seconda consistente in un colloquio individuale per la valutazione delle capacità critico-analitiche e operative dei candidati.
3. Il posizionamento finale in graduatoria sarà basato sul punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella valutazione della proposta progettuale, delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum e del colloquio individuale.

articolo 8 (Criteri e soglie di valutazione)

1. I punteggi di valutazione sono così distribuiti:
 - alla proposta progettuale un punteggio massimo di **30** punti;
 - all'insieme dei titoli scientifici e del curriculum del candidato, un punteggio massimo di **30** punti;
 - al colloquio sono ammessi i candidati che, in fase preselettiva, raggiungono un punteggio minimo di **45 punti su 60**;
 - al colloquio è attribuito un punteggio massimo di **40** punti;
 - punteggio totale complessivo massimo è di **100 punti**.

2. I criteri di valutazione sono i seguenti:

Criteri di valutazione della proposta progettuale (massimo punti 30):

- a) Coerenza con il tema proposto, fino ad un massimo di 10 punti su 30;
- b) Articolazione della proposta, innovatività e metodologia della ricerca, fino ad un massimo di 20 punti su 30;

Criteri di valutazione dei titoli scientifici e del curriculum (massimo punti 30):

- a) master e scuole di specializzazione, fino a un massimo di 5 punti su 30;
- b) pubblicazioni scientifiche, fino a un massimo di 20 punti su 30;
- c) esperienze su progetti di ricerca relativi a tematiche affini alla proposta progettuale, esperienze precedenti in qualità di assegnista di ricerca presso università italiane o straniere con valutazione positiva, precedenti candidature a bandi nazionali e internazionali con esito positivo, fino ad un massimo di 5 punti su 30;

Criteri di valutazione del colloquio (massimo punti 40):

- a) efficacia nell'esposizione del proprio curriculum e dei propri titoli, fino a un massimo di 10 punti su 40;
- b) dimostrazione della preparazione sul tema individuato, fino a un massimo di 20 punti su 40;
- c) prontezza e capacità dialettica e critica nel rispondere a eventuali quesiti, fino a un massimo di 10 punti su 40.

3. Preliminarmente alla valutazione delle candidature e allo svolgimento dei colloqui, la commissione giudicatrice definisce i parametri sulla base dei quali sarà svolta la selezione dei candidati, tenendo conto dei criteri di cui ai precedenti commi 1 e 2 e conformandosi ai principi per lo svolgimento delle selezioni dei candidati di cui all'articolo 7, comma 2 del "Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione all'attività di ricerca".

4. I candidati che in fase di preselezione ottengono un punteggio complessivo di almeno 45 punti su 60 sono ammessi al colloquio.

5. Sono considerati idonei al conferimento dell'assegno di collaborazione ad attività di ricerca i candidati che conseguono una valutazione complessiva superiore a 70 punti su 100.

articolo 9 (Svolgimento dei colloqui)

1. L'elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito luav, nella pagina dedicata alla "Ricerca", sezione "lavora con noi", del sito di ateneo a partire **dal giorno 19 luglio 2019**.

2. I candidati ammessi al **colloquio** devono presentarsi il **23 e 24 luglio 2019** a partire dalle ore 10 presso l'aula ex FAR della sede dei Tolentini dell'Università luav di Venezia, **senza necessità di ulteriore comunicazione**. L'informazione contenuta nel presente comma ha valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Per accedere all'aula dove si svolgerà il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

4. Dello svolgimento della selezione la Commissione incaricata è tenuta a redigere un verbale dal quale risultino l'esame della proposta progettuale, la valutazione curriculare dei candidati nonché gli elementi qualificanti oggetto del colloquio.

articolo 10 (conclusione della selezione)

1. Il processo di selezione si conclude con la stesura dell'elenco degli idonei al conferimento dell'assegno di ricerca, ordinati secondo una graduatoria di merito redatta nel rispetto dei criteri di valutazione di cui agli artt. 8 e 9.

2. L'assegno viene conferito al candidato collocato nella prima posizione della graduatoria dei candidati idonei.

3. Il supporto amministrativo alla commissione ed il coordinamento delle attività sono garantiti dal Servizio Ricerca dell'Area Ricerca, Sistema Bibliotecario e Documentale.

articolo 11 (Incompatibilità)

1. I titolari di assegno di ricerca possono svolgere attività di lavoro autonomo, compresi incarichi di insegnamento e attività didattiche integrative previa comunicazione al dipartimento o alla struttura responsabile del programma di ricerca, e a condizione che a giudizio del responsabile della ricerca, l'attività non comporti un conflitto d'interessi con lo svolgimento del programma di ricerca, e non rechi pregiudizio all'Ateneo, nei limiti di 300 ore nel periodo di vigenza di un assegno di durata annuale. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni di ricerca. L'assegno di ricerca non è conferibile al personale di ruolo delle università e delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione e dei soggetti nominati all'art. 22 comma 1 della legge 240/2010.

Non possono usufruire di assegni di ricerca i dipendenti privati, ancorché part time, tranne nel caso di sospensione del contratto per l'intera durata dell'assegno.

2. Non è consentito il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari dall'assegno.

3. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master universitari e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

5. L'inosservanza delle norme del regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca e del bando di concorso comporta l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca ed esclude il beneficiario da eventuali rinnovi. Qualora la decadenza, dichiarata dal rettore, previa contestazione scritta, o l'eventuale rinuncia al godimento dell'assegno, intervenga in un momento precedente al compimento del periodo, il compenso viene corrisposto proporzionalmente al periodo di attività prestata.

articolo 12 (Pubblicità dell'elenco di idonei, importo e stipula dei contratti)

1. Ricevuti gli atti relativi alle selezioni il dirigente responsabile del procedimento emana con proprio provvedimento la graduatoria dei candidati che hanno superato la selezione. La predetta graduatoria sarà pubblicata all'Albo Ufficiale e nel sito web dell'Università luav di Venezia entro sei mesi dalla data del presente decreto, e trasmessa al Dipartimento di culture del progetto, per gli adempimenti di cui all'art. 9 del "Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca".
2. A seguito dell'individuazione dei responsabili scientifici degli assegni vincitori di cui all'art. 2 del presente avviso il Direttore del dipartimento o il Responsabile della struttura presso la quale è previsto lo svolgimento del programma di ricerca conferisce l'assegno di ricerca al vincitore della valutazione comparativa.
3. L'assegnatario dovrà esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione sottoscrivendo il relativo contratto presso il competente ufficio dell'amministrazione dell'Università luav di Venezia.
4. Con la stipula del contratto, l'assegnista assume i diritti e doveri previsti dall'articolo 10 del regolamento e l'Ateneo assume nei confronti dell'assegnista gli impegni previsti dall'articolo 11 del regolamento.
5. In caso di mancata accettazione, l'assegno di ricerca potrà essere conferito al candidato immediatamente successivo nella graduatoria di cui al comma 1. Qualora non risultasse possibile conferire l'assegno di ricerca, lo stesso potrà essere ribandito per una sola volta entro un termine che consenta l'eventuale nuovo conferimento dell'assegno di ricerca prima dello scadere dell'anno finanziario.
6. L'assegno di ricerca sarà dell'importo annuo di euro 19.367 (diciannovemilatrecentosessantasette) comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'assegnista ed esente da prelievo fiscale. L'assegno viene erogato al titolare in rate mensili posticipate. Gli assegnisti di ricerca sono soggetti alla gestione separata INPS, e, a decorrere dall'anno 2011, si applicano le disposizioni dell'art. 22 comma 6 della legge 240/2010 in materia fiscale e previdenziale, in materia di astensione obbligatoria per maternità e di assenza per malattia.
7. L'assegno di ricerca **potrà essere rinnovato a seguito di valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta nei primi 10 mesi**, in presenza della relativa copertura finanziaria, nei modi e nei termini previsti agli articoli 12 e 16 del "Regolamento interno per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" e nei limiti previsti dall'articolo 22 della Legge 240/2010.
8. Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, l'Università luav si riserva di non procedere al conferimento dell'assegno.

articolo 13 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione.

articolo 14 (Responsabile del procedimento e pubblicità)

1. Il Servizio Ricerca dell'Area Ricerca, Sistema Bibliotecario e Documentale è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento, che è registrato nel repertorio generale dei decreti.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241, il responsabile del procedimento della presente selezione è la dott.ssa Laura Casagrande, dirigente dell'area ricerca, sistema bibliotecario e documentale dell'Università luav di Venezia.
3. Il presente bando è pubblicato all'albo ufficiale online dell'Università luav di Venezia, nella pagina dedicata alla "Ricerca", nella sezione "lavora con noi" e sul sito del Miur. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia.

Per eventuali informazioni rivolgersi a: Servizio Ricerca dell'Area Ricerca, Sistema Bibliotecario e Documentale, e-mail: ricerca@iuav.it, tel. 041.2571840.

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

Università Iuav di Venezia

il rettore
Alberto Ferlenga